



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale
Trattamenti Pensionistici
Ufficio I – Normativa
e-mail: dctrattpensUFF1@inpdap.it

Roma, 17/04/2003

Ai Direttori delle Sedi
Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni
Sindacali Nazionali dei
Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Alla Direzione Centrale
per la Segreteria del
Consiglio di
Amministrazione
Organi Collegiali e Affari
Generali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e
Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

INFORMATIVA N. 22

OGGETTO: Cumulo pensioni- redditi da lavoro – Adempimenti operativi.

Sommario: **1.** Premessa. **2.** Modalità di sistemazione e regolarizzazione delle posizioni pensionistiche: 2.1. Riscontro dei dati – 2.2. Modalità di memorizzazione e gestione in banca dati delle informazioni relative all'avvenuto versamento. **3.** Modalità e tempi di restituzione degli importi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 per coloro che, contemporaneamente, abbiano regolarizzato e beneficiato del nuovo regime di totale cumulabilità. **4.** Restituzione degli importi versati ma non dovuti. **5.** Controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 44, comma 5, della legge n. 289/2002.

1. Premessa

Com'è noto il 17 marzo u.s. è scaduto il termine per aderire al nuovo regime di totale cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, per coloro che risultavano titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 e che, per effetto di un'attività lavorativa già in essere a tale data, erano assoggettati al regime di divieto parziale o totale di cumulo (art. 44, comma 2, della legge n. 289/2002).

Il medesimo termine era stato fissato per regolarizzare le situazioni pregresse per i titolari di pensione che avevano percepito redditi da lavoro autonomo o dipendente sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo, senza darne comunicazione all'Inpdap (art. 44, comma 3).

Si fa presente che il termine perentorio del 17 marzo 2003 è riferito esclusivamente alle fattispecie sopra indicate ferma restando, per contro, la possibilità di aderire in un momento successivo al nuovo regime di totale cumulabilità in determinate ipotesi espressamente previste dal legislatore.

In particolare:

- gli iscritti che non risultavano titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 ma che entro il 30 novembre 2002 avevano maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, interrotto il rapporto di lavoro, presentato domanda di pensionamento e intrapreso attività lavorativa autonoma o dipendente (art. 44, comma 2, penultimo periodo). In tal caso, il versamento di quanto dovuto, determinato sulla base della prima rata di pensione mensile lorda effettivamente percepita, deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'erogazione della stessa (Informativa n. 4/2003 – punti 4 e 7);
- i titolari di pensione alla data del 30 novembre 2002 che abbiano iniziato un'attività lavorativa successivamente a tale data ovvero che intendano prestarla in futuro (art. 44, comma 4). In tal caso, l'importo, maggiorato del 20% e determinato sulla base dell'ultima mensilità di pensione mensile lorda erogata prima dell'inizio dell'attività lavorativa, deve essere versato entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa stessa (Informativa n. 4/2003 – punti 6 e 7). Rientrano in tale fattispecie anche i pensionati che, al 30 novembre 2002, prestavano un'attività lavorativa non soggetta al divieto parziale o totale di cumulo con la pensione in forza delle disposizioni in materia (e cioè pensionato che presta attività di lavoro autonomo totalmente cumulabile con la pensione in base alla normativa vigente alla data di decorrenza della stessa), ma che, successivamente alla predetta data, abbiano iniziato un'attività lavorativa che comporta il divieto di cumulo con la pensione (lo stesso pensionato che ha iniziato un'attività di lavoro dipendente o abbia modificato la natura giuridica del precedente rapporto di lavoro da autonomo a dipendente).

Con le informative nn. 4, 10, 11 e 16, questa Direzione ha fornito indicazioni in merito alle nuove disposizioni sul cumulo di cui all'art. 44 della legge n. 289/2002, facendo riserva di fornire ulteriori istruzioni relativamente ai seguenti punti:

1. invio dell'elenco dei soggetti che hanno proceduto al versamento entro il 17 marzo e degli ulteriori elenchi relativi a coloro che hanno provveduto al versamento successivamente a tale data;
2. modalità di memorizzazione e gestione delle informazioni, relative all'avvenuto versamento, in banca dati ai fini della sistemazione e regolarizzazione delle posizioni pensionistiche;
3. modalità e tempi di restituzione degli importi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 per coloro che, contemporaneamente, abbiano regolarizzato e beneficiato del nuovo regime di totale cumulabilità;
4. restituzione degli importi versati ma non dovuti in quanto non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 44 della legge n. 289/2002;
5. controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 44, comma 5, della legge in parola.

2. Modalità di sistemazione e regolarizzazione delle posizioni pensionistiche.

2.1 Riscontro dei dati.

Come precisato al punto 8) dell'Informativa n. 4 del 23 gennaio 2003, le Sedi provinciali e territoriali, in presenza di copia della ricevuta di pagamento effettuato dal pensionato, sono tenute a verificare la riconducibilità del versamento alle fattispecie di cui all'articolo 44 della legge n. 289/2002, nonché la congruità dell'importo versato rispetto al dovuto utilizzando le funzionalità informatiche messe a disposizione dalla D.C.S.I.T.

In assenza di copia della ricevuta di versamento, le Sedi potranno procedere al riscontro dei dati sulla base degli elenchi dei pensionati che hanno proceduto al versamento entro il 17 marzo u.s., fornito dalla D.C.S.I.T.; la medesima Direzione provvederà a trasmettere, con cadenza periodica (ogni quindici giorni), ulteriori eventuali elenchi di coloro che hanno provveduto al versamento successivamente a tale data (per le fattispecie di cui all'articolo 44, comma 2 penultimo periodo e comma 4).

Si precisa che tali elenchi conterranno tutti i dati riportati nel bollettino di c/c postale o bonifico (quali la data di versamento, l'importo, la causale, il nominativo, il codice fiscale e la modalità di pagamento).

Qualora dal riscontro dei dati non risultino elementi certi, le Sedi sono tenute a contattare il pensionato al fine di acquisire, tramite nuova

documentazione e/o dichiarazione, tutti i dati utili per la definizione della pratica, anche al fine di accertare il rispetto dei termini di pagamento, considerato che nei predetti elenchi viene indicata, per i versamenti effettuati con bonifico, la data di valuta e non quella dell'ordine di bonifico stesso (data quest'ultima da tenere presente ai fini della validità del versamento).

E' appena il caso di accennare che nell'elenco possono essere presenti alcuni nominativi di pensionati militari le cui partite di pensione sono ancora in carico ai competenti enti/amministrazioni militari ed ai quali, come riportato nell'Informativa n. 11 del 25 febbraio 2003, è stato autorizzato il versamento di quanto dovuto sull'apposito c/c intestato a Inpdap. Si ribadisce che resta ferma la competenza dei rispettivi enti/amministrazioni militari in ordine alla gestione dei versamenti effettuati e dei conseguenti adempimenti relativamente alla sistemazione delle partite di pensione provvisorie.

2.2. Modalità di memorizzazione e gestione in banca dati delle informazioni relative all'avvenuto versamento.

Con Informativa n. 4 del 23 gennaio 2003 sono state impartite istruzioni alle Sedi provinciali e territoriali per procedere d'ufficio all'immediato ripristino delle rate di pensione sospese o parzialmente erogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, solo per i soggetti già riguardati dal regime parziale e totale di cumulo, qualora gli stessi risultino in possesso, all'atto del pensionamento, di un'anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un'età anagrafica di 58 anni. A tale proposito giova ricordare che sono tuttora valide le disposizioni di cui agli articoli 97 e 99 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ancorché le citate norme siano state censurate dalla Corte Costituzionale, in quanto non è ancora intervenuto il legislatore per disciplinare la materia.

In tutte le altre ipotesi, le Sedi procederanno alla sistemazione e regolarizzazione della posizione pensionistica, utilizzando le funzionalità informatiche implementate nell'applicativo di pagamento Pensioni Inpdap, in presenza della copia della ricevuta di versamento effettuato dall'interessato ovvero dell'indicazione del nominativo negli elenchi forniti dalla D.C.S.I.T. e previa verifica dell'esattezza dell'importo versato.

Qualora risulti un importo diverso da quello dovuto, le Sedi provinciali e territoriali provvederanno ad effettuare il relativo conguaglio, in positivo o negativo, sulla prima rata utile di pensione, utilizzando, comunque, le funzionalità informatiche implementate nell'applicativo di pagamento Pensioni Inpdap. In caso risulti versato un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e non sussista capienza nella rata di pensione, l'importo eccedente dovrà essere recuperato sulle successive rate.

Se la mensilità di pensione utilizzata come base di calcolo per determinare l'importo da versare, in ciascuna delle fattispecie considerate dall'art. 44 della legge n. 289/2002, è provvisoria, il pagamento effettuato dagli interessati riveste natura provvisoria; entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva, le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere a ricalcolare il nuovo importo dovuto ed effettuare il conguaglio, rispetto a quanto già versato dall'interessato e/o già trattenuto sulla pensione, sulle rate di pensione alle scadenze previste o, se il ricalcolo avviene in epoca successiva a queste, sulla prima rata utile di pensione.

E' appena il caso di accennare che le Sedi provinciali e territoriali dovranno procedere al ricalcolo di quanto dovuto dall'interessato non solo nell'ipotesi di corresponsione di pensione provvisoria ma in tutti i casi di variazione della rata di gennaio 2003 o di quella, comunque, presa a base di calcolo.

Nella stessa Informativa n. 4, è stato precisato che in caso di scelta della forma rateale, fermo restando il versamento del 30% dell'importo dovuto a cura dell'interessato entro il 17 marzo 2003 (nelle ipotesi di cui all' art. 44, commi 2 e 3), le successive cinque rate trimestrali saranno trattenute direttamente sulla pensione dell'interessato nei mesi di giugno 2003, settembre 2003, dicembre 2003, marzo 2004 e giugno 2004.

In caso di incapienza della rata di pensione nei mesi sopra indicati, per l'importo eccedente la Sede dovrà gestire il recupero sulle rate di pensione successive a quelle in cui si è verificata l'incapienza e, comunque, sulla prima rata utile.

Considerato che nelle ipotesi di cui all'art. 44, comma 2 penultimo periodo, e comma 4, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, la rateizzazione trimestrale decorre dai diversi termini che ha l'interessato per effettuare il versamento del 30% di quanto dovuto (rispettivamente, entro sessanta giorni dall'erogazione della prima rata di pensione, ovvero entro tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa).

Anche in questa ipotesi, in caso di incapienza della rata di pensione nei mesi in cui è prevista la trattenuta rateale, l'importo eccedente sarà recuperato sulle rate di pensione successive a quelle in cui si è verificata l'incapienza e, comunque, sulla prima rata utile.

In caso di decesso del pensionato, le rate trimestrali non trattenute sulla partita di pensione diretta dovranno essere richieste agli eredi con le stesse formalità in uso per il recupero dei crediti erariali, sia nel caso di adesione al nuovo regime di totale cumulabilità (articolo 44, commi 2 e 4 della legge n. 289/2002), sia nel caso di regolarizzazione delle situazioni pregresse (articolo 44, comma 3).

Il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando lo stesso conto corrente postale n. 38270542, intestato a Inpdap già usato per l'adesione al nuovo regime di cumulo e/o regolarizzazione, indicando nello spazio riservato alla causale il cognome, nome e codice fiscale del dante causa.

Resta inteso che qualora il pensionato muoia avendo in corso il pagamento rateale sia a titolo di adesione al nuovo regime di cumulo che a titolo di regolarizzazione, si procederà a favore degli aventi diritto all'eventuale conguaglio tra quanto dovuto a titolo di rimborso delle rate relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003, secondo quanto indicato al successivo punto 3, e quanto dovuto dagli eredi per il debito relativo alle rate trimestrali non trattenute sulla partita di pensione diretta.

3. Modalità e tempi di restituzione degli importi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 per coloro che, contemporaneamente, abbiano regolarizzato e beneficiato del nuovo regime di totale cumulabilità.

L'articolo 44, comma 3, ha stabilito la restituzione della quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003, nei confronti del pensionato d'anzianità alla data del 1° dicembre 2002 che abbia regolarizzato la sua posizione pregressa e, contemporaneamente, abbia versato l'importo per l'accesso al nuovo regime di totale cumulabilità in quanto ha continuato a prestare attività lavorativa (art. 44, comma 2).

Al riguardo, ferma restando la necessità di provvedere alla sistemazione e regolarizzazione della situazione pensionistica secondo quanto indicato al punto precedente, le Sedi provinciali e territoriali procederanno, nell'ipotesi contemplata, a restituire all'interessato quanto versato per regolarizzare la sua posizione per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003, nel caso in cui lo stesso abbia effettuato entrambi i versamenti (sia per la regolarizzazione sia per l'accesso alla totale cumulabilità) in unica soluzione (cfr. Informativa 4 – punto 5).

In tale ipotesi, la restituzione, senza applicazione di interessi, dovrà avvenire sulla pensione relativa al mese di giugno 2003 e, comunque, sulla prima rata utile.

In tutti gli altri casi (versamenti entrambi rateali o uno rateale e l'altro in unica soluzione), le Sedi procederanno alla restituzione in parola nello stesso mese in cui è trattenuta l'ultima rata trimestrale (nel mese di giugno 2004), sempre senza applicazione di interessi.

E' appena il caso di accennare che con Informativa n. 11, la scrivente Direzione ha previsto, tra l'altro, la possibilità per gli interessati di detrarre, direttamente dal versamento relativo alla regolarizzazione, l'importo delle quote dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003, qualora

gli stessi abbiano versato gli importi dovuti ai fini della regolarizzazione ed ai fini dell'accesso alla totale cumulabilità in unica soluzione entro il 17 marzo u.s. (in tal caso la causale del bollettino di versamento utilizzato per la regolarizzazione è integrata con l'ulteriore indicazione "effettuata compensazione").

4. Restituzione degli importi versati ma non dovuti.

Nell'ipotesi in cui il pensionato abbia effettuato un versamento non dovuto in quanto non riconducibile ad alcuna delle fattispecie di cui all'art. 44 della legge n. 289/2002 ovvero effettuato oltre i termini previsti per le varie ipotesi indicate nel medesimo articolo, le Sedi, qualora la partita di pensione risulti sospesa, procederanno a restituire tale importo, non maggiorato di interessi, con apposito mandato di pagamento da imputare al capitolo n. 21090105.

Le Sedi avranno cura di apporre nell'impegno SAP la seguente causale : *"Articolo 44, comma 2 (e/o 3 o 4) – Somme rimborsate"* facendo gravare tali somme sulla gestione alla quale risulta iscritto il richiedente.

In merito si precisa che ogni ulteriore eventuale chiarimento potrà essere richiesto alla Direzione Centrale Ragioneria.

Per contro, nel caso in cui l'interessato risulti titolare di trattamento pensionistico in corso di pagamento l'importo non dovuto verrà restituito sulla rata di pensione riferita al mese di giugno 2003 e, comunque, sulla prima rata utile, sempre senza applicazione di interessi.

Si sottolinea, infine, che non sono riconducibili ad alcuna delle fattispecie previste dal più volte citato articolo 44, i casi di divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro disciplinati dall'articolo 4 del D.P.R. n. 758/1965 e dall'articolo 133 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto tali disposizioni si pongono come normative speciali rispetto alla novella disciplina.

5. Controlli da effettuarsi ai sensi dell'art. 44, comma 5, della legge n. 289/2002.

Si fa presente che l'art. 44, comma 5, ha previsto che l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici procedano all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione.

In merito, ferme restando le attività di verifica da parte delle Sedi provinciali e territoriali ai fini dell'applicazione della normativa sul divieto di cumulo (verifiche della posizione reddituale presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate), si fa riserva di fornire precise istruzioni operative non appena l'Inpdap, unitamente all'Anagrafe tributaria e

all'Inps, avrà stabilito come procedere tecnicamente ed operativamente all'incrocio dei dati.

Si comunica, infine, che le funzionalità informatiche, relative alla gestione degli aspetti operativi sopra evidenziati, saranno illustrate a cura della D.C.S.I.T.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala

In merito all'oggetto della presente sono state diramate le seguenti informative o note:

- *Info n. 4 del 23 gennaio 2003;*
- *Info n. 10 del 14 febbraio 2003;*
- *Info n. 11 de 25 febbraio 2003;*
- *Info n. 16 del 12 marzo 2003;*
- *Nota prot. 9406 del 14 marzo 2003.*